



Le sanzioni per la mancata emissione della fattura elettronica

Per la **tardiva emissione delle fatture elettroniche** la normativa prevede la **sanzione “piena”** con la possibilità di poter beneficiare della **riduzione** prevista in caso di **ravvedimento**. Il regime sanzionatorio prevede:

- Dal **90% al 180%** dell'imposta relativa all'importo della fattura inviata tardivamente. La sanzione non può essere inferiore a **€ 500**;
- La sanzione è invece dovuta in **misura fissa (da € 250 a € 2.000)** se la violazione **non ha inciso sulla liquidazione Iva**;
- Dal **5% al 10%** dell'importo non inviato in presenza di **operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge** art 17 e 74, commi 7 e 8, DPR N.633/72. La sanzione non può essere inferiore a **€ 500**.

L'agenzia delle entrate ha poi specificato che alle suddette **sanzioni** si rende applicabile **l'istituto del ravvedimento** previsto dal D.lgs. n. 472/97 art.13

Esempio 1

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	25.11.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 26.11) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 29.11.2019.

Essendo trascorsi **meno di 5 giorni** dalla notifica di scarto **non sono applicabili le sanzioni** (in tale situazione è possibile considerare il termine di 12 giorni per l'invio della fattura).

Esempio 2

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	05.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 9.12.2019.

Essendo trascorsi **meno di 5 giorni** dalla notifica di scarto **non sono applicabili sanzioni**.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



Esempio 3

Un contribuente mensile presenta la seguente situazione:

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura SdI	5.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 23.12.2019.

Essendo trascorsi **più di 5 giorni** dal 6.12.2019 ed essendo confluita la relativa Iva nella **liquidazione Iva di novembre** è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000**. Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 23.12.2019 la sanzione ridotta è pari a **€ 27,78 (250 x 1/9)**, trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 4

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 400), la seguente situazione:

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura SdI	15.11.2019

Considerato che la fattura è **emessa oltre i 12 giorni** ed ipotizzando che:

- il **ravvedimento** sia effettuato in **data 6.12**;
- la relativa Iva, pari a € 400, confluisca nella **liquidazione IVA del mese di novembre** (16.12);
- è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000**.

In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a **€ 27,78 (250 x 1/9)** trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 5

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 850), la seguente situazione:

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura SdI	30.12.2019

Considerato che la fattura è **emessa oltre i 12 giorni** ed ipotizzando che:

- il **ravvedimento** sia effettuato in data **30.12**;
- la relativa imposta, pari a € 850, non sia stata conteggiata nella **liquidazione IVA del**



mese di novembre (16.12);

- è applicabile la **sanzione dal 90% al 180%**.

In tal caso, **la sanzione piena** risulta pari a **€ 765 (850 x 90%)**. Ai fini del ravvedimento:

- **la sanzione ridotta** per la tardiva emissione della fattura risulta pari **€ 85 (765 x 1/9)** trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche **il tardivo (eventuale) versamento** del saldo della **liquidazione IVA** del mese di novembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,4% (1% x 14gg x 1/10) ai sensi della lett. a) del citato comma 1.

Esempio 6

Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (Iva pari a € 510), la seguente situazione.

Data operazione	14.10.2019
Invio fattura SdI	30.1.2020

Considerato che la fattura è emessa **oltre i 12 giorni** ed ipotizzando che:

- il **ravvedimento** sia effettuato in data **30.1.2020**;
- la relativa imposta, pari a € 510, non sia stata conteggiata nella **liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11)**;
- è applicabile la **sanzione dal 90% al 180%**.

Poiché la sanzione "teorica" piena per la tardiva emissione della fattura risulterebbe pari a € 459 (510 x 90%), trova applicazione il minimo previsto (€ 500). Ai fini del ravvedimento:

- la **sanzione ridotta** per la tardiva emissione della fattura risulta pari **€ 62,50 (500 x 1/8)** trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **più di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il **tardivo (eventuale) versamento** del saldo della **liquidazione IVA** del mese di ottobre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,67% (15% x 1/9) ai sensi della lett. a-bis) del citato comma 1

Esempio 7

Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione:

Data operazione	22.7.2019
Invio fattura SdI	6.12.2019

Considerato che la fattura è stata emessa oltre 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 18.12;
- la relativa imposta sia confluita nella liquidazione Iva del terzo trimestre (18.11)
- è applicabile la sanzione da **€ 250 a € 2.000**.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



In tal caso la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari a **€ 31,25** ("50 x 1/8) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 8

Un contribuente, relativamente ad un'operazione esente IVA (corrispettivo pari a € 2.300), presenta la seguente situazione.

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura Sdl	25.11.2019

Considerando che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 25.11
- è applicabile la sanzione di **€ 250**

In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a **€ 27,78 (250 x 1/9)** trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi **meno di 90 giorni** dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.